



RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE INGEGNERIA INVESTIMENTI

PROGETTI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

REGIONE DEL VENETO E COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Programma per la soppressione del p.l. al km 25+255 della linea Bassano –

Padova, tratta Cittadella – Camposampiero

CONVENZIONE ATTUATIVA

Premesse

- RFI è autorizzata – in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento – a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione d’idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;
- per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d’intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 della Legge 354/1998);
- ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all’Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d’arte



ricomprese nel corpo della ferrovia.

- il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il “Piano”) corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;
- la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;
- il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del “Piano” da parte delle amministrazioni locali, nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell’entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d’intervento stesso;
- con protocollo d’intesa del 21.04.2004, integrato con successivo protocollo del 04.10.2011, la Regione del Veneto, RFI S.p.A. e il Comune



di Santa Giustina in Colle, nell'ambito di un più vasto programma di interventi infrastrutturali rispondenti all'esigenza di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie esistenti agli standard di SFMR, concordavano, tra l'altro, anche per la soppressione del passaggio a livello al km 25+225 su via Albere;

- il protocollo d'intesa del 2004 sopracitato e integrato nel 2011 prevedeva delle modalità di contribuzione di Regione del Veneto e RFI S.p.A. per l'esecuzione del predetto intervento che si ritengono superate e confluite nelle modalità stabilite dal successivo Protocollo d'Intesa approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data 30/11/2018, avente ad oggetto la soppressione di un certo numero di passaggi a livello sul territorio regionale, fra i quali risulta ricompreso anche quello ubicato al km 25+225 della linea ferroviaria Bassano-Padova;

- l'opera sostitutiva condivisa dalle parti è costituita da una strada parallela alla linea ferroviaria di collegamento tra la Via Albere e la Via Rio Bianco, parziale attuazione dell'intervento denominato A04 nel Protocollo d'Intesa del 2011, che prevede con il proseguimento dalla Via Rio Bianco alla Via Commerciale, anche la soppressione del passaggio a livello al km 24+539;

- a seguito delle interlocuzioni attivate tra la Regione del Veneto, il Comune di Santa Giustina in Colle e RFI S.p.A. sono maturate le condizioni per addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione per disciplinare, tra le parti, i reciproci rapporti ed oneri connessi alla realizzazione dell'opera sostitutiva ed alla sua successiva manutenzione;



tutto ciò premesso,

TRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., (di seguito, per brevità "RFI"),
c.f. 01585570581, con sede in Roma, Piazza della croce Rossa, 1, per la
quale, interviene nel presente Atto l'ing. Marco Marchese nato a
_____ (_____) il
_____ nella sua qualità di Responsabile Progetti
Soppressione P.L. e Risanamento Acustico, come risulta dalla Procura
speciale conferita in data _____ con atto a rogito n.
_____ del Notaio _____ in Roma,
repertoriato al n. _____;

REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione),
C.F.80007580279, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901,
per la quale interviene nel presente atto il _____
_____ nato a
_____ (_____) il
_____ nella sua qualità di
_____, in esecuzione della delibera di
Giunta Regionale n. ____ del _____;

E

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) (di seguito per brevità
Comune), con sede in Piazza dei Martiri. 3, P. iva 00949560288, per il quale
interviene nella stipulazione del presente atto il _____
_____, nato a _____



(_____) il _____, nella sua qualità di _____, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Le Parti concordano sull'opera sostitutiva individuata consistente in una nuova viabilità di collegamento tra il passaggio a livello al km 25+250 e quello al km 24+539 rispettivamente sulle Vie Albere e Rio Bianco, con sezione di m. _____ complessivi, di cui m. _____ di carreggiata e m. _____ di banchina laterale.

Il Comune assumerà il coordinamento dell'intervento sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva, provvedendo a propria cura, spese e responsabilità e con i contributi di cui al successivo art.6, alla progettazione, all'appalto, alla direzione ed al collaudo dell'opera sostitutiva sopra indicata.

RFI provvederà, a propria cura e spese, alla soppressione del passaggio a livello di cui trattasi mediante la rimozione dei relativi impianti; il Comune provvederà a propria cura e spese alla formazione di idonee recinzioni, sbarrando le strade interessate in corrispondenza della sede ferroviaria, nonché alla demolizione dell'attraversamento della sede ferroviaria.

ARTICOLO 3



DIRITTO DI PASSAGGIO

La soppressione del passaggio a livello e la relativa realizzazione delle opere sostitutive comportano l'estinzione del diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitato a mezzo del passaggio a livello che interseca la linea ferroviaria Bassano – Padova al Km 25+255, con la conseguenza che il suddetto diritto sarà esercitato dal Comune per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora ed ad ogni effetto di legge, attraverso le opere sostitutive stesse.

RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi stradali ora adducanti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione dell'attraversamento stesso; qualora i suddetti tronchi di strade venissero declassati o alienati, con limitazioni al loro uso, tale diritto avrà efficacia anche nei confronti di terzi.

Dopo la soppressione del passaggio a livello, RFI procederà all'eventuale accatastamento a favore di RFI medesima delle aree costituenti l'attuale attraversamento a raso, che il Comune, con il presente atto, autorizza sin d'ora.

Il Comune dichiara di tenere sollevata ed indenne RFI da ogni e qualsiasi pretesa e/o molestia da parte degli aventi diritto e/o di terzi in conseguenza della soppressione del citato passaggio a livello e con ciò si impegna, in conseguenza di quanto sopra, a comporre e risolvere, a propria cura e spese, eventuali vertenze.

ARTICOLO 4**PROGETTAZIONE – ESPROPRI – COMPETENZA****NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il Comune si impegna e si obbliga a propria cura, spese e responsabilità:

- all'elaborazione di tutte le fasi progettuali previste dalla normativa vigente.

In particolare, nella redazione della documentazione di ciascuna fase progettuale, il Comune dovrà tener conto di quanto previsto al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento di attuazione in vigore al momento della stesura della progettazione, di tutta la normativa in vigore al momento della stesura del progetto avente attinenza con esso ed, in particolare, del DM 5/11/2001 n°6972 e s.m.i., del DM 19/04/2006, del DM 21/06/2004 n°2367, del D.Lgs. 3/04/2006 n°152 e s.m.i. e delle Nuove norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM del 14 Gennaio 2008 nonché delle normativa ferroviaria in vigore al momento della redazione dei progetti, per quanto applicabile;

- all'acquisizione di tutte le aree necessarie all'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 2 provvedendo direttamente alla liquidazione degli indennizzi spettanti alle ditte interessate dagli espropri, in particolare provvederà all'espletamento dei procedimenti preordinati alle procedure espropriative, ivi compresi quelli relativi alle approvazioni di eventuali varianti dello strumento urbanistico in conformità alla normativa vigente e sulla base delle risultanze indicate negli elaborati progettuali;

- al censimento delle utenze esistenti interferenti con la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 siano esse ferroviarie, telefoniche, elettriche, idriche, fognarie, fibre ottiche, ecc.; sempre il Comune concorderà direttamente con gli Enti gestori delle utenze le modalità ed i tempi per eventuali spostamenti e/o adeguamenti che si rendessero necessari provvedendo altresì al pagamento dei relativi preventivi di spesa;

- alla realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello al Km



25+255 della linea Bassano – Padova di cui al precedente art. 2;

- alla Direzione dei lavori ed al Collaudo delle opere in argomento;

- alla realizzazione, secondo le prescrizioni fornite all'uopo dai competenti

Uffici di RFI, della recinzione provvisoria e definitiva della sede

ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello al Km 25+255 della

linea Bassano – Padova nonché alla contestuale demolizione della

massicciata stradale e della relativa pavimentazione in corrispondenza del

passaggio a livello medesimo.

Il Comune è tenuto all'osservanza delle norme per la prevenzione degli

infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché di tutte quelle norme di legge che,

pur non essendo state richiamate nel presente Atto, ne costituiscono parte

integrante e contestuale.

Saranno a carico del Comune tutti i lavori, a carattere provvisorio o

definitivo, occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive, ivi compresi

quelli accessori quali, a mero titolo esemplificativo, la sistemazione degli

accessi ai fondi privati, le opere provvisorie occorrenti per deviare il traffico

verso percorsi alternativi in dipendenza della soppressione del passaggio a

livello, le pavimentazioni, le ringhiere e le recinzioni, gli impianti temporanei

e permanenti per lo smaltimento delle acque di drenaggio e meteoriche, la

segnaletica stradale orizzontale e verticale anche per le eventuali deviazioni

provvisorie del traffico, lo spostamento o la modifica di attraversamenti, di

condutture o canalizzazioni idriche, di fognature, di linee elettriche o

telefoniche, di condutture per gas, gli eventuali impianti di illuminazione a

servizio delle opere, lo spostamento e l'adeguamento di eventuali servizi

comunali esistenti e di altri Enti interessati dai lavori di che trattasi, nonché

qualunque altro lavoro o intervento necessario per dare le opere perfettamente



agibili, compresi gli allacciamenti alle reti pubbliche degli eventuali impianti di illuminazione.

Il Comune provvederà, inoltre, a disporre le limitazioni al traffico stradale o ai sottoservizi riconosciute necessarie per l'esecuzione delle opere sostitutive.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONI

Il Comune provvederà ad ottenere tutti i nulla osta a qualunque titolo occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei Beni Ambientali, Architettonici e simili, o aventi competenza in materia urbanistica, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli dei Vigili del Fuoco e Autorità Militari.

ARTICOLO 6

EROGAZIONE CONTRIBUTI

Con riferimento alla realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello di cui al precedente art. 2 è prevista una contribuzione finanziaria in misura fissa ed invariabile a favore del Comune di complessivi € 320.000,00.

Tale importo sarà erogato interamente dalla Regione del Veneto al Comune di Santa Giustina in Colle entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

La quota di cui sopra sarà erogata nell'ambito delle risorse trasferite da RFI S.p.A. a Regione del Veneto in esecuzione del Protocollo d'Intesa approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1702 del 12/11/2018 e sottoscritto in data 30/11/2018.

ARTICOLO 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE



Il Comune provvederà ad espletare tutte le incombenze di propria competenza previste nel presente Atto fino all'ultimazione delle opere ed alla soppressione del passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano – Padova, che avverrà secondo le tempistiche riportate al successivo articolo 10.

Ultimati i lavori di propria competenza, il Comune inviterà la Regione ed RFI ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale redatto dai soggetti appositamente incaricati dalla Regione e da RFI.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o manchevolezze, il Comune sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso, dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 8

ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il Comune si obbliga a tenere Regione e RFI completamente sollevati ed indenni da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o azione in dipendenza dell'apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del presente atto.

ARTICOLO 9

ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere realizzate a norma del presente Atto si intendono di proprietà del Comune che a partire dall'apertura al transito s'impegna a provvedere in



perpetuo a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la circolazione ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10

SOPPRESSIONE DEL P.L.

La definitiva soppressione del passaggio a livello posto al Km 25+255 della linea Bassano – Padova avverrà contestualmente all’apertura al pubblico transito delle opere sostitutive descritte al precedente art. 2, nel termine di 3 anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Comune si impegna ad emettere entro la scadenza suddetta l’Ordinanza di chiusura definitiva della strada in corrispondenza del passaggio a livello posto al Km 25+255 della linea Bassano – Padova. Tale ordinanza dovrà pervenire a RFI a mezzo PEC almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

RFI, al ricevimento dell’Ordinanza, provvederà a sopprimere il passaggio a livello, mediante modifiche ai propri impianti e contestualmente il Comune provvederà all’esecuzione delle recinzioni della sede ferroviaria e alla demolizione dell’attraversamento a raso.

Resta stabilito che il passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano – Padova, una volta soppresso, non potrà essere più riattivato e che per qualsiasi circostanza non può verificarsi il contemporaneo utilizzo delle opere sostitutive e del passaggio a livello medesimo.

Qualora il Comune non provvedesse ad emettere l’Ordinanza nel rispetto di quanto sopra e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione del passaggio a livello al Km 25+255 della linea Bassano – Padova, il Comune



stesso resta obbligato a comunicare ad RFI, con PEC, la nuova data di emissione dell'Ordinanza motivandone il ritardo.

La maggiore spesa sostenuta da RFI e valutata in € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di prolungato esercizio del passaggio a livello, oltre le scadenze sopra riportate, verrà addebitata al Comune nei modi d'uso entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta di RFI o recuperata mediante riduzione di eguale entità, all'importo del cofinanziamento dovuto al Comune di cui all'articolo 6 del presente Atto.

Al collaudo generale tecnico-amministrativo provvederà il Comune, mediante propri incaricati.

I Collaudatori saranno retribuiti dall'amministrazione che ha conferito l'incarico, secondo le rispettive modalità e procedure.

ARTICOLO 11

INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

Qualora RFI riscontrasse inadempimento da parte del Comune degli oneri di manutenzione di propria spettanza, tale da compromettere la stabilità delle opere, nonché la sicurezza e/o regolarità dell'esercizio ferroviario medesimo, procederà a darne opportuna comunicazione/segnalazione al Comune, che si obbliga fin d'ora ad effettuare tempestivamente, e comunque non oltre il termine che sarà indicato da RFI, gli interventi necessari a garantire l'efficienza e la funzionalità delle opere stesse.

Nel caso in cui il Comune non provvedesse nei suddetti termini a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI eseguirà i lavori necessari, dandone preventiva comunicazione al Comune, che ne autorizza sin d'ora l'esecuzione, obbligandosi, in tale evenienza, a rimborsare senza eccezioni e/o riserve a



RFI integralmente i costi sostenuti per i suddetti interventi, con una maggiorazione del 10% per spese generali, nonché della quota dovuta per l'IVA.

RFI è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico connessa all'esecuzione dei suddetti lavori.

ARTICOLO 12

CONDOTTE – ATTRAVERSAMENTI – MANUFATTI

RFI potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza che ciò comporti alcun onere a suo carico (compenso alcuno al Comune), previa concessione del Comune.

Il Comune s'impegna a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie per evitare pregiudizio agli impianti ferroviari, nonché ad osservare le norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno previste nella legislazione speciale.

Il Comune è esonerato dal pagamento del canone di attraversamento della sede ferroviaria, perché l'esistenza delle nuove opere, oggetto del presente atto, non determinano per RFI maggiori oneri rispetto quelli derivanti dai passaggi a livello da sopprimere.

ARTICOLO 13

VARIAZIONE MANUFATTI

Il Comune, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che nessuna richiesta o pretesa potrà avanzare nei confronti di RFI per eventuali diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale.



Qualora in qualsiasi tempo dette opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, RFI provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere di cui all'art. 2 di questa Convenzione.

In tale evenienza, il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere, o le modifiche di quelle oggetto del presente Atto, tengano conto delle stesse esigenze della viabilità stradale considerata nella progettazione originaria.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune, saranno attuate a totale carico del Comune stesso e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

ARTICOLO 14

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso che le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente Atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta a RFI.

ARTICOLO 15

DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata per tutto l'esercizio delle opere dedotte in Convenzione.

ARTICOLO 16



SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti sono a carico del Soggetto attuatore.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

ARTICOLO 17**DOMICILIO DELLE PARTI – FORO COMPETENTE**

La Regione del Veneto dichiara che la propria P.IVA è XXXXXXXXXXXXX e che il proprio domicilio fiscale è in XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX.

Il Comune di Santa Giustina in Colle dichiara che la propria P.IVA è 00949560288 e che il proprio domicilio fiscale è in Piazza dei Martiri 3, Santa Giustina in Colle.

RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il proprio domicilio fiscale è Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ARTICOLO 18**VALIDITA' E STIPULA**

La presente Convenzione è valida e vincola sin d'ora la Regione del Veneto, il Comune di Santa Giustina in Colle e RFI, essendo stato approvato lo schema di Convenzione con le delibere rispettivamente n° XXX del X/XX/XXXX (Regione del Veneto), n° XXX del X/XX/XXXX (Comune di Santa Giustina



in Colle) e XXX del X/XX/XXXX (RFI).

La presente Convenzione consta di n° XX fogli, ciascuno sottoscritto dal
XXXXXXXXX della Regione del Veneto, dal XXXXXXXXX del Comune di
Santa Giustina in Colle e dal Dirigente di RFI all'uopo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto

li, _____

REGIONE DEL VENETO.....

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE.....

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

